

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3102-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro del commercio con l'estero

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(V. Stampato Camera n. 2070)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 febbraio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 febbraio 1998*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e l'Albania pone le basi per una più intensa collaborazione tra i due paesi sia sotto il profilo fiscale che per quanto concerne quello economico. La Convenzione tende a ripartire equamente il prelievo fiscale tra lo Stato ove si verifica la produzione dei redditi e quello di residenza dei beneficiari. Il suo campo di applicazione riguarda oltre all'imposizione sui redditi anche quella sul patrimonio.

In tale contesto vorrei sottolineare come la legislazione nazionale vigente preveda norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti. Queste disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si sostanziano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali tra Stati. La principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare la duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici, che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera a livello transnazionale.

La struttura della Convenzione segue il modello elaborato dall'OCSE nel 1963 e nel 1977. In particolare, i primi due articoli

delimitano il campo di applicazione della Convenzione. I soggetti interessati sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, laddove le imposte interessate sono: per l'Albania, quelle sugli utili e sulle piccole imprese, oltre a quelle sui redditi delle persone fisiche; per l'Italia, le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Negli articoli successivi, dal 3 al 5, si definisce sia il concetto di «residente di uno Stato contraente» (colui che in base alla legislazione fiscale di uno Stato è considerato ivi residente) che quello di «stabile organizzazione» (la sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività). Gli articoli dal 6 al 23 disciplinano l'imposizione sui redditi, laddove l'articolo 24 definisce i metodi per evitare le doppie imposizioni.

Gli ultimi articoli della Convenzione stabiliscono, infine, il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

La Commissione ha dato mandato al relatore di chiedere l'approvazione del disegno di legge.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

28 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.